



# COMUNE DI PIANELLA

## PROVINCIA DI PESCARA

### ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta in data : 30/10/2012

Atto n. 59

**Oggetto:** APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

L'Anno *DUEMILADODICI* , il giorno *TRENTA* del mese di *OTTOBRE* alle ore *11.30*  
nella solita sala delle adunanze Consiliari del Comune suddetto. Alla **prima convocazione** in  
**sessione urgente** aperta al pubblico, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di  
legge, risultano all'appello nominale:

1	MINETTI ALESSANDRO	PRESIDENTE	S	10	NEPA GIUSEPPE	CONSIGLIERE	S
2	TORO AURELIO	VICEPRESIDENTE	S	11	PACE VINCENZO	CONSIGLIERE	S
3	D'AMBROSIO GIORGIO	CONSIGLIERE	S	12	POZZI MARCO	CONSIGLIERE	S
4	CRISANTE ADEMARO	CONSIGLIERE	S	13	ARAMINI ROMEO	CONSIGLIERE	S
5	D'AGOSTINO EDESIO	CONSIGLIERE	S	14	BERARDINUCCI ANTONIO	CONSIGLIERE	N
6	DI GIAMBERARDINO VINCENZO	CONSIGLIERE	S	15	COLLIVA ALFONSO	CONSIGLIERE	S
7	FAIETA ANTONIO	CONSIGLIERE	S	16	FILIPPONE GIANNI	CONSIGLIERE	S
8	LUCIANI ARTURO	CONSIGLIERE	S	17	MARINELLI SANDRO	CONSIGLIERE	S
9	MANELLA TADDEO	CONSIGLIERE	S				

S = Presenti n. 16 N = Assenti n. 1

Gli intervenuti sono in numero legale.

- . Presiede **MINETTI ALESSANDRO** nella sua qualità di Presidente.
- . Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dr. **DIODATI FRANCESCA**

La seduta è pubblica.

Vengono nominati scrutatori i Sigg. : LUCIANI ARTURO  
NEPA GIUSEPPE  
MARINELLI SANDRO

## IL CONSIGLIO

### **Premesso che:**

- **con** D.Lgs.14 marzo 2011, n.23 (c.d. “Federalismo Fiscale Municipale”) è stata prevista l'istituzione, a decorrere dall'anno 2014 dell'imposta municipale propria (art.8 e ss);

- **con** D.L.201/2011, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, è stata disposta (all'art.13) l'anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria a decorrere dall'anno 2012 con sua applicazione fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del D.Lgs.23/2011, in quanto compatibili, e alle disposizioni del medesimo art.13 del D.L.201/11.

- **con** il D.L.16/2012 e con la relativa legge di conversione sono state apportate ulteriori modifiche ed integrazioni al D.Lgs.23/11 e al D.L.201/2011 in materia di Imposta Municipale Propria;

**Ritenuto** necessario adottare un regolamento IMU che disciplini l'applicazione dell'imposta nel Comune di Pianella, esercitando la potestà regolamentare di cui all'art. 52 del D.Lgs.446/97, così come previsto dall'art.14 comma 6 dello stesso D.Lgs.23/2011 e dall'art.13 comma 13 del D.L.201/11;

### **Evidenziato che:**

a) nel regolamento in oggetto l'imposta – nei margini consentiti dalla legge- è stata disciplinata a livello comunale in linea di continuità- per quanto possibile- con la precedente esperienza ICI e con le relative norme regolamentari ;

b) il regolamento si limita a disciplinare gli aspetti da dettagliare o su cui esercitare le scelte che la legge ha riservato alla sfera di autonomia dei Comuni; per ogni altro aspetto del tributo e delle sue modalità applicative occorre far riferimento alle specifiche norme di legge in materia di imposta municipale propria (art.8 e ss. del D.Lgs.23/11e successive modificazioni ed integrazioni; art.13 del d.L.201/11 e successive modifiche ed integrazioni) e alle generali previsioni di legge in materia di tributi locali.

### **Visti:**

- gli articoli 52 del D.Lgs.446/97 e art.7 del D.Lgs.267/2000 sui poteri regolamentari del Comune, nonché - in particolare per la potestà regolamentare in materia di IMU gli articoli 14 comma 6 del D.Lgs.23/11 e art.13 comma 13 del D.L.201/11;
- il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, relativo all'istituzione e disciplina dell'imposta comunale sugli immobili;
- l'art. 53 comma 16 della legge n.388 del 23.12.2000, così come modificato dall'art. 27 comma 8 della legge n.448 del 28.12.2001, in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali , compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data

fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I Regolamenti sulle entrate, purché approvati entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento anche se adottati successivamente all'inizio dell'esercizio;

- il comma 12bis, ultimo periodo, dell'art.13 D.L.201/11 - introdotto dalla legge di conversione del D.L.16/12-, in cui è previsto che i Comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione IMU entro il 30 settembre 2012, in deroga a quanto previsto dagli articoli 172 comma 1 lett.e) del D.Lgs.267/00 e dall'art.1 comma 169 del D.Lgs.296/06;

**Dato atto** che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, è stato richiesto e formalmente acquisito agli atti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Settore Finanziario ;

**Visto** l'art. 42, comma 2, lettere b) ed f) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Sentita la discussione in aula per la quale si rimanda alla trascrizione della registrazione della presente seduta consiliare, allegata al relativo verbale, ed in particolare:

l'intervento del consigliere Marinelli che chiede tra l'altro di prevedere per l'anno in corso una qualche forma di dilatazione di pagamento con una elasticità nella possibilità di rateizzazione;

l'intervento del consigliere Filippone che propone delle integrazioni e precisazioni

il Sindaco che fornisce chiarimenti;

l'assessore Pozzi che dichiara la propria astensione dal voto in quanto il regolamento non è stato predisposto in tempo utile per consentire una disanima adeguata da parte dei consiglieri ed inoltra segnala mancanze da parte della società che gestisce i tributi comunali ;

il consigliere Filippone che effettua dichiarazione di voto contrario in quanto non sono previste detrazioni per favorire le famiglie con portatori di handicap;

Con astenuti 6 (Aramini – Colliva – Marinelli – Faieta – Minetti – Pozzi), voti favorevoli 9 , contrari 1 (Filippone), resi nei modi di legge

### **Delibera**

1. di approvare il nuovo "Regolamento dell'Imposta Municipale Propria (IMU)", riportato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto ;

2. di dare atto che, per le motivazioni esposte in premessa, il citato Regolamento avrà efficacia a decorrere dal 01.01.2012.

3. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro trenta giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'art.13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 e della nota MEF protocollo n. 5343/2012 del 6 aprile 2012.

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con astenuti 6 (Aramini – Colliva – Marinelli – Faieta – Minetti – Pozzi), voti favorevoli 9 , contrari 1 (Filippone), resi per alzata di mano

Delibera

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del decreto legislativo n. 267/2000



# **COMUNE DI PIANELLA**

Provincia di Pescara

## **REGOLAMENTO SULL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA**

**(I.M.U.)**

**IN VIGORE DA 1° GENNAIO 2012**

## **SOMMARIO**

<b>Articolo 1</b>	<b>OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE</b>
<b>Articolo 2</b>	<b>PRESUPPOSTO IMPOSITIVO</b>
<b>Articolo 3</b>	<b>DEFINIZIONI DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE ABBRICABILI</b>
<b>Articolo 4</b>	<b>SOGGETTI PASSIVI</b>
<b>Articolo 5</b>	<b>SOGGETTO ATTIVO</b>
<b>Articolo 6</b>	<b>BASE IMPONIBILE</b>
<b>Articolo 7</b>	<b>RIDUZIONI PER I TERRENI AGRICOLI</b>
<b>Articolo 8</b>	<b>DETERMINAZIONE DELL'ALIQUTA E DELL'IMPOSTA</b>
<b>Articolo 9</b>	<b>DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE</b>
<b>Articolo 10</b>	<b>ASSIMILAZIONI</b>
<b>Articolo 11</b>	<b>ESENZIONI</b>
<b>Articolo 12</b>	<b>QUOTA RISERVATA ALLO STATO</b>
<b>Articolo 13</b>	<b>VERSAMENTI</b>
<b>Articolo 14</b>	<b>DICHIARAZIONE</b>
<b>Articolo 15</b>	<b>ACCERTAMENTO</b>
<b>Articolo 16</b>	<b>RISCOSSIONE COATTIVA</b>
<b>Articolo 17</b>	<b>SANZIONI ED INTERESSI</b>
<b>Articolo 18</b>	<b>RIMBORSI</b>
<b>Articolo 19</b>	<b>CONTENZIOSO</b>
<b>Articolo 20</b>	<b>RATEIZZAZIONI</b>
<b>Articolo 21</b>	<b>DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA</b>

## Articolo 1

### OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Pianella dell'imposta municipale propria sperimentale (indicata in seguito IMU) istituita dall'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13 e dagli articoli 8 e 9 del D. Lgs 14 marzo 2011, n. 23.
2. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione dell'IMU nel Comune di Pianella, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

## Articolo 2

### PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, ivi compresi l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, nonché i terreni incolti e dei cosiddetti "orticelli".

## Articolo 3

### DEFINIZIONI DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI

1. Ai fini dell'imposta di cui all'articolo 1 del presente regolamento:
  - a. per "**abitazione principale**" ai sensi dell'art.13 del D.L. 201/2011 si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento previste per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile;
  - b. per "**pertinenze dell'abitazione principale**" ai sensi dell'art. 13 del D.L. 201/2011 si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
  - c. per "**fabbricato**" ai sensi dell'art. 2, lettera a) del Decreto legislativo n. 504 del 1992 si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;

- d. per **“area fabbricabile”** ai sensi dell’art. 2, lettera b) del decreto legislativo n. 504 del 1992 si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità.

Tale definizione è, poi, completata dal disposto di cui all’art. 36, comma 2, del Decreto Legge n. 223 del 2006, ai sensi del quale un’area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione della regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo.

Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento di animali.

L’agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Nell’ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l’agevolazione di cui alla presente lettera si applica a tutti i comproprietari.

- e. per **“terreno agricolo”** ai sensi dell’art. 2, lettera c) del Decreto Legislativo n. 504 del 1992 si intende il terreno adibito all’esercizio delle seguenti attività indicate nell’art. 2135 del codice civile, vale a dire: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

#### **Articolo 4**

#### **SOGGETTI PASSIVI**

1. Soggetti passivi dell’imposta, ai sensi dell’art.13 del decreto legislativo n. 201/2011, comma 1, sono:
  - a. il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa;
  - b. il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
  - c. il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
  - d. il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
2. Inoltre secondo il disposto del comma 12 quinquies dell’art. 4 del D.L. n. 16/2012, convertito nella legge n. 44/2012 è soggetto passivo d’imposta l’ex coniuge assegnatario della casa coniugale, in quanto titolare di un diritto di abitazione.



**Articolo 5**  
**SOGGETTO ATTIVO**

1. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Pianella relativamente agli immobili la cui superficie insiste sul suo territorio.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

**Articolo 6**  
**BASE IMPONIBILE**

1. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate al 5 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
  - a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
  - b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
  - c. 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10;
  - d. 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali D5;
  - e. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, (con esclusione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5); tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
  - f. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri di cui al comma 3 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, ai sensi del quale fino all'anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione ed è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita

proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

4. Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, purché non identificabili con quelli di cui al comma 5 del presente articolo, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della Legge n. 662 del 1996, un moltiplicatore pari a 135.
5. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 110.
6. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
7. Il Comune può con apposita deliberazione di Giunta Comunale può determinare i valori venali in comune commercio delle stesse ai soli fini orientativi del versamento dell'imposta;
8. I valori delle aree di cui al precedente comma 7 possono essere variati periodicamente con deliberazione di Giunta Comunale adottata ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento.  
Qualora l'Amministrazione non provveda a modificare il valore delle aree fabbricabili esso sarà aggiornato secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, relativo al mese di Gennaio.
9. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
10. Il Comune ai sensi dell'art. 31, comma 20 della legge n. 27 dicembre 2002, n. 289, qualora attribuisca a una determinata area la caratteristica della fabbricabilità, è tenuto a darne comunicazione al proprietario, con le modalità più consone alla propria organizzazione.
11. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
  - a. per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
  - b. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente;

c. ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla lettera b) del presente comma, si considerano inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati i fabbricati aventi le seguenti caratteristiche:

- Strutture portanti orizzontali (solai e tetti compresi,) lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
- Strutture portanti verticali (muri perimetrali di spina, ovvero pilastri), lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone con rischi di crollo parziale o totale;
- Fabbricati che presentano notevoli fenomeni di risalita di umidità lungo le murature che hanno comportato fenomeni di scollamento di intonaci, per oltre il 30 per cento, nonché dissesto delle pavimentazioni estesi per oltre il 30 per cento della superficie dell'alloggio, deterioramento degli infissi esterni, mancato allaccio o disconnessione dei locali igienici dalla rete idrica e fognaria, etc.
- Sono altresì considerati inagibili gli edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione, di ripristino, di sgombero per pubblica incolumità, atta ad evitare danni a cose o persone.

Non si ritengono inagibili o inabitabili i fabbricati oggetto di ristrutturazione per cause diverse da quelle sopra citate di recupero di situazione di degrado fisico sopravvenuto.

Inoltre non costituisce motivo di inabilità il mancato allacciamento ai servizi in genere con la sola esclusione di acqua e fognatura.

In ogni caso è obbligo del richiedente comunicare all'ufficio tributi comunale con i termini e le modalità di cui all'art.14 del presente regolamento (Dichiarazione IMU) la cessata situazione di inagibilità o inabitabilità.

Le condizioni di inagibilità o inabitabilità di cui al presente articolo cessano alla data di rilascio del certificato di agibilità dell'immobile ristrutturato o risanato e comunque alla data di ultimazione lavori o di rioccupazione dell'immobile.

## **Articolo 7**

### **RIDUZIONI PER I TERRENI AGRICOLI**

1. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:
  - a. del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;
  - b. del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;
  - c. del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.
2. Nell'ipotesi in cui il coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, iscritto nella previdenza agricola, possieda e conduca più terreni, le riduzioni sono calcolate proporzionalmente al valore dei

terreni posseduti nei vari Comuni, oltrech  rapportate al periodo dell'anno in cui sussistano le condizioni richieste dalla norma, nonch  alla quota di possesso. L'agevolazione ha natura soggettiva ed   applicata per intero sull'imponibile calcolato in riferimento alla corrispondente porzione di propriet  del soggetto passivo che coltiva direttamente il fondo. L'agevolazione non   applicabile alle ipotesi in cui il terreno sia concesso in affitto, salvo il caso in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una societ  di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualit  di soci, continuano a coltivare direttamente.

L'agevolazione ha effetto anche ai fini del calcolo della quota d'imposta riservata allo Stato.

#### **Articolo 8**

#### **DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA E DELL'IMPOSTA**

1. Ai sensi del comma 12 bis dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, per l'anno 2012, le aliquote stabilite dalla legge possono essere variate, nei limiti previsti, con deliberazione del Consiglio Comunale da adottare entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualit , ed hanno effetto dal 1° gennaio;
2. Ai sensi del comma 13 bis dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, a partire dal 2013, la delibera di approvazione delle aliquote acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e i suoi effetti retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno al quale la delibera si riferisce. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e le detrazioni deliberate precedentemente si intendono prorogate di anno in anno.

#### **Articolo 9**

#### **DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE**

1. Dall'imposta dovuta per l'unit  immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, sono detratti euro 200, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Tale detrazione   fruita fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta;
2. Se l'unit  immobiliare   adibita ad abitazione principale da pi  soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
3. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal comma 1   maggiorata di euro 50 per ciascun figlio di et  non superiore a ventisei anni, purch  dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unit  immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non pu  superare l'importo massimo di euro 400 e, dunque, l'importo complessivo della detrazione e della maggiorazione non pu  essere superiore ad euro 600.;

4. La maggiorazione si applica anche ai figli adottivi ai sensi dell'art.27, comma1, della legge n. 184/1983, con eccezione dei casi di affidamento dei minori e di affidamento pre-adottivo;
5. La maggiorazione deve essere rapportata ai mesi dell'anno nei quali si sono verificate le condizioni richieste dal comma 3 del presente articolo. A tal fine, il mese iniziale e quello finale si computano solo qualora le condizioni medesime si siano verificate e protratte per più di 15 giorni nel corso del mese in questione;
6. Il Comune, con la deliberazione di cui all'articolo 8 del presente regolamento, può disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta. 7. La detrazione, senza la maggiorazione prevista per i figli, è applicata anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, nonché alle unità immobiliari di proprietà delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari. Per tali fattispecie non si applicano la riserva della quota di imposta a favore dello Stato prevista dal comma 11 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, né il comma 17 del medesimo articolo 13.

#### **Articolo 10** **ASSIMILAZIONI**

1. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
2. Si considera abitazione principale l'abitazione posseduta dal soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario alla casa coniugale a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.

#### **Articolo 11** **ESENZIONI**

1. Ai sensi del disposto di cui all'art.9, comma 8 del D.L. n. 23/2011, richiamato dall'art: 13, comma 1, del D.L. n. 201 del 2011, sono esenti dall'imposta:
  - a. gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
  - b. i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 ad E/9;
  - c. i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;

- d. i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana e loro pertinenze;
- e. i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810;
- f. i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g. gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222;
- h. gli immobili invenduti dalle imprese per un massimo di tre anni.

## **Articolo 12**

### **QUOTA RISERVATA ALLO STATO**

1. Ai sensi dell'articolo 13, comma 11, del Decreto Legge n. 201 del 2011, è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili l'aliquota di base pari allo 0,76% , ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13,
2. La quota riservata allo Stato non si applica altresì: agli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibiti ad abitazione principale dei soci assegnatari e agli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP e altri istituti comunque denominati; alle unità immobiliari assimilate all'abitazione principale ai sensi dell'articolo 10 del presente regolamento; agli immobili posseduti dal Comune nel proprio territorio; alla casa coniugale assegnata all'ex coniuge.
3. Alla quota di imposta riservata allo Stato non si applicano le detrazioni previste dall'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, nonché le detrazioni e riduzioni di aliquota deliberate dal Consiglio Comunale ai sensi del presente regolamento.
4. Il versamento della quota riservata allo Stato deve essere effettuato direttamente dal contribuente contestualmente a quello relativo alla quota comunale, secondo le modalità di cui all'articolo 13 del presente regolamento.
5. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

## **Articolo 13**

### **VERSAMENTI**

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
2. Il versamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso è effettuato in due rate di pari importo, la prima con scadenza alla data del 16 giugno e la seconda con scadenza il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.
3. Per l'abitazione principale e relative pertinenze il versamento può essere effettuato in tre rate di cui le prime due in acconto pari al 33,33% dell'imposta da versare entro il 16 giugno e il 16 settembre e il saldo a conguaglio dell'imposta dovuta per l'intero anno da versare entro il 31 dicembre. Resta fermo la possibilità per il contribuente di versare l'imposta in due rate .
4. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale l'acconto è pari al 30% dell'imposta dovuta per l'intero anno.
5. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo. A decorrere dal 1° dicembre 2012 sarà possibile versare con apposito bollettino postale.
6. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all' euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
7. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.
8. Non devono essere eseguiti versamenti per importi inferiori ad euro dodici;
9. L' importo minimo deve intendersi riferito all'imposta complessivamente dovuta e non agli importi relativi alle singole rate né alle quote riversate al comune o allo Stato, né tantomeno ai singoli immobili. Pertanto il raffronto tra l'imposta dovuta e l'importo minimo deve essere effettuato dal contribuente prima della distinzione tra quota destinata al Comune e quota riservata allo Stato.;
10. Le somme esposte vanno arrotondate secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 166, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

#### **Articolo 14**

#### **DICHIARAZIONE**

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro novanta giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del Decreto Legislativo n. 23 del 2011. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
2. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMU.

**Articolo 15**  
**ACCERTAMENTO**

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti;
2. Il Comune, ai sensi del medesimo comma 3 dell'articolo 11 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, può altresì inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; inoltre, l'Ente può richiedere, agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti;
3. Il Comune, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, con delibera di Giunta Comunale, designa un funzionario cui conferire le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta. Tale soggetto sottoscrive le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti e dispone i rimborsi.;
4. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato;
5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione 15 o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni;
6. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.

**Articolo 16**  
**RISCOSSIONE COATTIVA**

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui



all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente;

2. Non si procede all'accertamento e alla riscossione qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.

#### **Articolo 17**

#### **SANZIONI ED INTERESSI**

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di euro 51;
2. Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta;
3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da euro 51 ad euro 258. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele;
4. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte alla misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997 se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione;
5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione;
6. In caso di ritardo nel versamento la sanzione è quella fissata dall'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471;
7. Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti non contengono gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione stabilita dall'articolo 15 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997;
8. Si applica la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo n. 472 del 1997;
9. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso legale aumentato di un punto percentuale, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili;
10. Ai sensi dell'art.1 comma 165 della legge finanziaria 296/2006 sulle somme dovute o rimborsate per imposta si applicano gli interessi al tasso di interesse legale aumentato di un punto percentuale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili

#### **Articolo 18**

## **RIMBORSI**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura prevista dall'articolo 17, comma 9, del presente regolamento, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori alla soglia fissata dall'articolo 13, comma 6, del presente regolamento.

## **Articolo 19 CONTENZIOSO**

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme;
3. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al precedente comma possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto nel successivo articolo 20;

## **Articolo 20 RATEIZZAZIONI**

1. Il funzionario responsabile, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme dovute, a qualsiasi titolo;
2. Il numero delle rate bimestrali non può essere superiore a dodici e varia in rapporto all'entità del debito:

Sino € 200,00	in un'unica rata
da 201,00 a 500,00	In 2 rate bimestrali
da 501,00 a 1.000,00	in 3 rate bimestrali
da 1.001,00 a 2.000,00	in 4 rate bimestrali
da 2.001,00 a 4.000,00	in 5 rate bimestrali
da 4.001,00 a 15.000,00	in 9 rate bimestrali
oltre 15.000,00	in 12 rate bimestrali

3. Per gli importi da rateizzare di importo inferiore a 5.000,00 euro, la rateizzazione è concessa a seguito della presentazione di una semplice richiesta motivata.  
Se l'importo è superiore a 5.000,00 euro la rateizzazione è condizionata alla dimostrata condizione, anche temporanea, di disagio economico. Se si tratta di persona fisica o il titolare di un'impresa individuale in regime fiscale semplificato, occorre presentare la certificazione ISEE.  
Per le società di capitali, le società cooperative, le mutue assicuratrici, società di persone ed i titolari di ditte individuali in contabilità ordinaria, occorre allegare un prospetto contenente l'individuazione dell'Indice di Liquidità che serve a stabilire se il soggetto si trova in uno stato obiettivo di "reversibile incapacità di adempiere regolarmente alle obbligazioni";
4. Il funzionario responsabile deve predisporre un piano di rateazione da cui risulti sia l'importo totale di ciascuna rata che la suddivisione della stessa in quota-capitale e quota-interessi.
  - a. La misura degli interessi è così disciplinata:
    - i. somme derivanti da avvisi di pagamento, accertamenti e/o liquidazioni, o condono: si applicano gli interessi legali, aumentati di un punto percentuale.
  - b. Si precisa che in caso di rateizzazione di somme derivanti da accertamenti e/o liquidazioni, o condono l'importo da rateizzare è quello complessivo accertato o liquidato comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi;
  - c. In caso di mancato pagamento della prima rata, o successivamente, di due rate:
    - i. Il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
    - ii. L'intero importo è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
    - iii. Il carico non può più essere rateizzato.
  - d. Sulla base della Legge 31/2008, l'istanza di rateizzo deve essere presentata:
    - i. all'Amministrazione Comunale se l'atto amministrativo per cui si vuol chiedere la rateizzazione è emesso dall'Amministrazione comunale;
    - ii. direttamente all'Agente di riscossione se l'atto amministrativo per cui si vuol chiedere la rateizzazione è emesso dall'Agente della riscossione.
  - e. Per quanto non previsto si rinvia alle disposizioni di legge

## **Articolo 21**


### **DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA**

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2012

Del che si è redatto il presente verbale, che viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Dott. DIODATI FRANCESCA



**IL PRESIDENTE**

MINETTI ALESSANDRO

N° 1303

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi.

Pianella, li 15 NOV. 2012



**L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE**

*De Acetis Giuseppe*

è divenuta esecutiva il giorno :

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

essendo stata munita della clausola di immediata esecutività ai sensi dell'art. 134 comma 4 D.Lgs. N. 267/2000

Dalla Residenza Comunale, li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Dott. DIODATI FRANCESCA

Il sottoscritto addetto alle pubblicazioni,

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione :

è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_

al \_\_\_\_\_, senza reclami.

Pianella, li \_\_\_\_\_

**L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE**